



EDNO GARGANO
AVVOCATI

www.studioavvocatogargano.it

segreteria@studioavvocatogargano.it

VACANZE ESTIVE e TRASPORTO AEREO: IL VADEMECUM DEI DIRITTI DEI PASSEGGERI

Le vacanze estive sono iniziate e tantissimi italiani si apprestano a preparare la valigia per partire e trascorrere, anche fuori dall'Italia, le loro ferie.

Occorre però essere pronti anche sui possibili disagi che il trasporto aereo può riservare.

Allora scopriamo insieme i principali diritti dei passeggeri in caso di:

- cancellazione del volo;
- ritardo del volo;
- negato imbarco;
- sciopero aereo;
- perdita, ritardo e danneggiamento bagaglio.

CANCELLAZIONE DEL VOLO

Al passeggero cui viene cancellato il volo ha diritto a ricevere dalla compagnia aerea:

- **COMPENSAZIONE PECUNIARIA** calcolata in base alla tratta e alla distanza percorsa:

VOLI INTRACOMUNITARI INFERIORI O PARI A 1500 KM	€ 250,00
VOLI INTRACOMUNITARI O INTERNAZIONALI COMPRESI TRA 1500 KM E 3500 KM	€ 400,00
VOLI INTRACOMUNITARI O INTERNAZIONALI SUPERIORI A 3500 KM	€ 600,00

La compensazione non è dovuta se il vettore dimostra la presenza di circostanze eccezionali.

- **ASSISTENZA**
 1. pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
 2. adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
 3. trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
 4. due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
- **RIMBORSO** del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure in alternativa **RIPROTEZIONE** il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili.

RITARDO DEL VOLO

In caso di ritardo aereo il passeggero ha diritto a ricevere dalla compagnia aerea:

- **ASSISTENZA** (in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa)
 1. pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
 2. adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
 3. trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
 4. due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

- **RINUNCIA e RIMBORSO:** Se il ritardo è di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

- **COMPENSAZIONE PECUNIARIA PER RITARDO PARI O SUPERIORE ALLE 3 ORE**

VOLI INTRACOMUNITARI INFERIORI O PARI A 1500 KM	- € 250,00
VOLI INTRACOMUNITARI O INTERNAZIONALI COMPRESI TRA 1500 KM E 3500 KM	- € 400,00
VOLI INTRACOMUNITARI O INTERNAZIONALI SUPERIORI A 3500 KM	- € 600,00

Per voli internazionali effettuati da vettori extra europei, in caso di danno da ritardo, il passeggero ha diritto di richiedere un risarcimento fino ad un massimo di **4.694 DSP** (circa 5.800,00 euro), se i danni sono documentalmente provati.



NEGATO IMBARCO

Al passeggero cui viene negato l'imbarco ha diritto a ricevere dalla compagnia aerea:

- **COMPENSAZIONE PECUNIARIA** calcolata in base alla tratta e alla distanza percorsa:

VOLI INTRACOMUNITARI INFERIORI O PARI A 1500 KM	€ 250,00
VOLI INTRACOMUNITARI O INTERNAZIONALI COMPRESI TRA 1500 KM E 3500 KM	€ 400,00
VOLI INTRACOMUNITARI O INTERNAZIONALI SUPERIORI A 3500 KM	€ 600,00

- **ASSISTENZA**
 5. pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
 6. adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
 7. trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
 8. due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
- **RIMBORSO** del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure in alternativa **RIPROTEZIONE** il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili.

SCIOPERO AEREO

Lo **sciopero**, che coinvolga il personale aeroportuale o quello di volo, è spesso causa di disservizi, come ad esempio la cancellazione dei voli o i ritardi aerei per la riprogrammazione dei voli.

La Corte di giustizia europea (sentenza C-195/17 del 17/04/2018) ha chiarito che se lo sciopero è programmato, ogni passeggero può ottenere il rimborso del biglietto oppure un volo alternativo non appena possibile o in altra data di suo gradimento.

Il passeggero ha anche diritto alla COMPENSAZIONE PECUNIARIA:

VOLI INTRACOMUNITARI INFERIORI O PARI A 1500 KM	€ 250,00
VOLI INTRACOMUNITARI O INTERNAZIONALI COMPRESI TRA 1500 KM E 3500 KM	€ 400,00
VOLI INTRACOMUNITARI O INTERNAZIONALI SUPERIORI A 3500 KM	€ 600,00

In ogni caso, lo sciopero non esonera di default dall'obbligo di corrispondere la compensazione, ma occorre valutare caso per caso se l'evento rientra davvero nell'ambito di controllo della compagnia aerea e se afferisce al normale esercizio dell'attività del vettore aereo.



PERDITA, RITARDO O DANNEGGIAMENTO BAGAGLIO

In caso di mancata o ritardata riconsegna e di danneggiamento del bagaglio registrato: il passeggero deve compilare un rapporto di smarrimento o di danneggiamento, denominato **PIR** (Property Irregularity Report) presso gli uffici Lost and Found dell'aeroporto di arrivo.

La constatazione dell'evento deve essere effettuata, prima di lasciare l'area riconsegna bagagli.

PERDITA o RITARDO BAGAGLIO	DANNEGGIAMENTO BAGAGLIO
Entro 21 giorni dall'apertura del PIR, è necessario inviare tutta la documentazione (prenotazione volo, talloncino bagaglio e PIR) agli indirizzi della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l'avvio della pratica di risarcimento.	Entro 7 giorni dalla data di apertura del PIR, è necessario inviare tutta la documentazione (prenotazione volo, talloncino bagaglio, PIR e fotografie dei danni) agli indirizzi della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l'avvio della pratica di risarcimento.

Nel caso di perdita, ritardo o danneggiamento bagaglio, il passeggero ha diritto ad un **risarcimento**:

- fino a **1.131 DSP** (circa 1.400,00 euro) in caso di compagnie aeree dell'Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal;
- fino a **17 DSP** (circa 21,00 euro) per kg in caso di compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il passeggero abbia sottoscritto una assicurazione integrativa.